

Unione Petrolifera

# STATUTO

Roma, 10 dicembre 2008



Unione Petrolifera

# **STATUTO**

Roma, 10 dicembre 2008

*Testo con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria  
del 10 dicembre 2008*

## INDICE

Costituzione .....	5
Scopi .....	5
Soci-Requisiti.....	7
Soci-Ammissione .....	8
Diritti ed obblighi .....	9
Contributi .....	10
Cessazione della condizione di socio .....	11
Organi sociali .....	13
Cariche onorifiche .....	14
Assemblea .....	14
Funzionamento dell'Assemblea.....	15
Diritto di voto all'Assemblea.....	17
Presidente .....	17
Giunta.....	18
Consiglio Direttivo .....	21
Direttore Generale .....	23
Probiviri .....	23
Collegio dei Revisori contabili .....	25
Deliberazione verbali .....	26
Conti consuntivi .....	26
Disposizioni particolari .....	27
Modificazioni statutarie .....	27
Diritti sul patrimonio sociale .....	27
Scioglimento dell'Unione .....	28
Norma generale .....	28
Codice Etico.....	29
Carta dei valori .....	35



## *Articolo 1*

### ***Costituzione***

E' costituita, sotto forma di associazione e con sede in Roma, l'Unione Petrolifera, in appresso indicata "Unione". Essa è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile nonché dalle norme del presente Statuto.

L'Unione è una libera associazione sindacale, apolitica, apartitica, non può compiere atti di commercio e non ha fini di lucro. L'Unione aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana ed alla Federazione di settore e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi assumendo il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci di seguito indicati anche come aziende associate.

## *Articolo 2*

### ***Scopi***

L'Unione ha lo scopo di studiare i problemi di carattere generale, relativi alle attività petrolifere industriali e commerciali, e di tutelare gli interessi tecnici ed economici, nonché le relazioni industriali, comuni delle aziende associate, considerate nel loro complesso, assumendone la rappresentanza nei rapporti con le competenti Autorità, Enti ed Associazioni e promuovendo e coordinando le opportune iniziative.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Unione:

*a)* contribuisce al perfezionamento tecnico e allo sviluppo economico delle attività del settore petrolifero e collabora con gli Organi preposti alla politica di programmazione e di sviluppo, promuovendo lo studio e la soluzione dei problemi relativi, anche nel quadro della politica energetica nazionale e comunitaria;

*b)* svolge opera di pubbliche relazioni, in vista di far meglio conoscere l'apporto del settore allo sviluppo della vita economica e sociale ed i problemi che esso presenta; promuove pubblicazioni, convegni di studio, ecc.;

*c)* partecipa ad iniziative di altre Associazioni ed Enti che, sia in Italia che all'estero, abbiano o si propongano finalità analoghe e che trattino materie d'interesse del settore petrolifero;

*d)* provvede alla raccolta di una documentazione atta a fornire ai soci informazioni di carattere tecnico, economico e giuridico;

*e)* delega la trattazione dei temi delle relazioni industriali alla Federazione di settore (Confindustria Energia) che stipula il CCNL di pertinenza delle aziende associate ed assiste le stesse nelle vertenze sindacali, ad eccezione di quelle per le quali il rapporto associativo non comprende le relazioni industriali stesse.

L'Unione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le componenti del sistema.

Nel quadro delle finalità precedentemente indicate, l'Unione può aderire ad Organizzazioni nazionali o internazionali nonché promuovere intese, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, con Enti e Associazioni di imprese svolgenti attività connesse con quelle rappresentate dall'Unione stessa, per coordinare lo studio di problemi comuni e per rappresentare unitariamente le soluzioni nelle sedi competenti.

L'adesione ad Organizzazioni, nazionali o internazionali, nonché le iniziative alle intese di cui sopra dovranno essere deliberate dal

Consiglio Direttivo, ma sono riservate alla competenza dell'Assemblea quando possano comportare per le Aziende associate obblighi diversi da quelli contemplati nel presente Statuto.

L'Unione non può assumere – né richiedere ad alcuno dei suoi soci di assumere – iniziative o svolgere azioni che possano in qualche modo risultare in contrasto con le norme nazionali, comunitarie e internazionali in tema di concorrenza commerciale ed industriale, in quanto applicabili.

L'Unione adotta il Codice etico confederale e la carta dei valori associativi (allegati al presente Statuto); la partecipazione all'Unione comporta per le Aziende associate l'impegno alla loro osservanza.

### *Articolo 3* ***Soci – Requisiti***

Possono far parte dell'Unione:

- le Aziende titolari di permessi di prospezione e/o di ricerca e/o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sul territorio nazionale e nella piattaforma continentale;

- le Aziende titolari di autorizzazioni/concessioni per l'esercizio di impianti di raffinazione di petrolio a ciclo completo, di stabilimenti petrolchimici e di impianti per la lavorazione di semilavorati o residui del petrolio;

- le Aziende distributrici di carburanti che operino con propria marca almeno in più Regioni, abbiano propri depositi per liquidi di categoria A e la cui rete sia costituita da non meno di 200 punti di vendita;

- le Aziende distributrici di combustibili liquidi o gassosi che operino, in via continuativa e con propria organizzazione, su scala nazionale o almeno pluriregionale e che dispongano di depositi costieri o di depositi interni nelle Regioni in cui svolgono la loro attività;

- le Aziende che, disponendo di depositi di lubrificanti regolarmente concessi, esercitino attività di distribuzione di tali prodotti in più Regioni sotto una marca propria ed a mezzo di una propria organizzazione e/o le aziende che svolgano attività continuativa di importazione dei suddetti prodotti ed agiscano, sempre in più Regioni, sotto una marca propria o rappresentata in esclusiva.

Le Aziende ammesse all'Unione, in quanto in possesso dei requisiti per svolgere una delle attività indicate nel primo comma del presente articolo si intendono contemporaneamente associate anche per le altre attività menzionate nel comma medesimo eventualmente esercitate, anche se queste ultime non vengono svolte nelle condizioni indicate nel presente articolo. Conseguentemente l'Unione, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, assume la rappresentanza delle predette Aziende per tutte le attività sopra menzionate da esse comunque svolte.

#### *Articolo 4* ***Soci – Ammissione***

Per essere ammessi all'Unione in qualità di socio, le Aziende in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 debbono presentare domanda di ammissione, dichiarando di accettare le norme contenute nel presente Statuto e nel Codice etico Confederale, nonché le deliberazioni degli Organi sociali.

I rappresentanti degli Associati devono impegnarsi ad osservare il Codice etico Confederale.

A giudizio della Giunta possono essere ammesse come soci, a loro richiesta, le aziende che, pur non essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'art. 3, abbiano tuttavia caratteristiche di azienda petrolifera e svolgano attività proprie di tali aziende.

Sulle domande di ammissione decide la Giunta nel rispetto delle disposizioni confederali sulla delimitazione degli ambiti associativi fra le associazioni confederate.

L'Unione si coordinerà con le associazioni territoriali al fine di assicurare il doppio inquadramento dell'azienda.

I soci sono iscritti al Registro delle Imprese, tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema.

### *Articolo 5* ***Diritti ed obblighi***

L'adesione all'Unione dà diritto al socio di avvalersi dei servizi resi dall'associazione nonché delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.

Al socio sono riconosciuti i diritti di partecipazione, intervento, discussione, elettorato attivo/passivo.

Il socio ha l'obbligo di rispettare le norme contenute nel presente Statuto nei regolamenti e nel Codice etico confederale nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale.

In particolare l'Unione è impegnata a promuovere il doppio inquadramento dei propri associati nelle componenti territoriali del sistema; gli stessi non possono fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

La qualità di socio dell'Unione è incompatibile con l'appartenenza, per le stesse attività indicate nell'articolo 3, ad altre Associazioni, a carattere nazionale, aventi scopi identici riferiti alle stesse attività. Così pure le Aziende associate che siano collegate con altre svolgenti attività menzionate nel citato articolo 3 e sulle quali esercitino il loro controllo, s'intendono impegnate a non far partecipare tali aziende ad altre Associazioni aventi gli stessi scopi come sopra indicati.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel precedente comma determina la decadenza dal rapporto associativo con l'Unione.

In mancanza delle dimissioni da parte del socio interessato, la decadenza viene dichiarata dalla Giunta.

I casi dubbi o le situazioni particolari che comportino un giudizio sull'esistenza, o meno, delle condizioni di incompatibilità sopra stabilite, nei confronti sia di Aziende associate sia di Aziende che intendano aderire all'Unione, saranno sottoposti, anche da parte delle Aziende interessate, alle decisioni della Giunta.

### *Articolo 6* **Contributi**

Ciascuna azienda aderente è tenuta a versare:

a) un contributo di ammissione, una volta tanto, fissato di volta in volta dalla Giunta;

b) un contributo annuo.

Il contributo annuo è determinato dalla Giunta all'atto dell'approvazione dello stato di previsione delle spese e sarà ripartito in un contributo fisso pro-capite ed uno proporzionale. Il contributo fisso pro-capite è stabilito dalla Giunta in misura tale che il suo importo complessivo non superi il 35% dello stato di previsione dell'anno di competenza. Il contributo proporzionale è stabilito con riferimento ai quantitativi di materia prima estratta e/o di prodotti da ogni Azienda lavorati e/o distribuiti per il mercato nazionale e al quantitativo di petrolio greggio lavorato in temporanea nell'anno solare precedente.

Quando un'Azienda svolge più di una delle attività di cui all'art. 3, i contributi saranno calcolati separatamente per ogni attività svolta.

In casi particolari o per attività per le quali non possa farsi luogo all'applicazione dei criteri stabiliti nel presente articolo, la Giunta potrà fissare contributi a carattere forfettario.

Per le attività delle relazioni industriali, delegate a Confindustria

Energia, sono individuati criteri di contribuzione specifici deliberati sempre dalla Giunta, secondo il principio della completa neutralità sul bilancio dell'Unione di tali attività delegate.

La Giunta determinerà i contributi da attribuire a quei soci che, prima dell'ammissione, non avessero esplicitato l'attività per la quale sono stati ammessi all'Unione, o che l'avessero esplicitata solo parzialmente o per un periodo di tempo inferiore all'anno.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea, in conformità agli indirizzi unitari stabiliti in sede confederale.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### *Articolo 7*

#### *Cessazione della condizione di socio*

I. Le aziende aderenti cessano di appartenere all'Unione:

- a) per scioglimento dell'Unione;
- b) per decadenza, quando non esplichino più le attività per le quali sono state ammesse all'Unione;
- c) per recesso, quando ne diano comunicazione alla Giunta con lettera raccomandata; il recesso avrà effetto immediato, fermo restando l'obbligo al pagamento dei contributi associativi per i dodici mesi successivi alla comunicazione del recesso;
- c) per esclusione, quando incorrano in morosità o in inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico o da deliberazioni degli Organi dell'Unione, o quando l'Azienda segua un comportamento incompatibile con l'indirizzo generale dell'Unione o in contrasto con azioni intraprese dall'Unione per la tutela della categoria.

L'esclusione può essere disposta anche quando siano intervenuti

gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Sulla decadenza e sull'esclusione delibera, sentita l'Azienda interessata, la Giunta che decide altresì in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti. Essa curerà, ai fini delle proprie decisioni, che venga assicurato il coordinamento con le altre Associazioni confederate competenti in relazione all'obbligo del doppio inquadramento.

II. L'Azienda associata, il cui titolare o legale rappresentante venga assoggettato a procedimento giudiziario per fatti rilevanti inerenti all'attività svolta dall'Azienda stessa, potrà essere sospesa con deliberazione presa dalla Giunta, sentita l'Azienda interessata, fino a quando il procedimento non si concluda con sentenza passata in giudicato.

Uguale provvedimento la Giunta potrà adottare quando ricorrano altri gravi motivi che comportino il provvedimento dell'esclusione.

Avverso tali decisioni, che dovranno essere comunicate all'Azienda interessata a mezzo lettera raccomandata R.R., è ammesso ricorso ai Proibiviri.

Il ricorso dovrà essere inoltrato entro 15 giorni dalla notifica delle decisioni suddette.

Tanto durante il periodo di sospensione quanto in pendenza del ricorso, l'Azienda resta esclusa dal godimento dei diritti sociali, ma impegnata al pagamento dei contributi.

### *Articolo 8* ***Organi sociali***

Sono organi sociali dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente
- c) la Giunta;
- d) il Consiglio Direttivo;

- e) i Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori contabili.

Le cariche sociali sono biennali, salvo quella dei Proviviri che è quadriennale; si rinnovano negli anni dispari la Presidenza e il Consiglio Direttivo e negli anni pari la Giunta, i Proviviri e il Collegio dei Revisori contabili.

Non è ammessa, di norma, la rieleggibilità del Presidente e dei Vice Presidenti oltre due mandati consecutivi.

Laddove, però, la Commissione di designazione dovesse accertare un largo consenso per la riconferma del Presidente in carica, potrà, in deroga, essere proposta alla Giunta la candidatura del Presidente uscente, a prescindere dai mandati effettuati, per la successiva elezione da parte dell'Assemblea, da assumersi con deliberazione di almeno due terzi dei voti attribuiti all'intero corpo sociale.

L'accesso alle cariche sociali è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata dal candidato.

I poteri deliberativi sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo, giusta le disposizioni degli articoli 10, 14, 15 e salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16.

La cessazione di appartenenza di una Azienda all'Unione o la sua sospensione comportano, rispettivamente, la decadenza o la sospensione dalle cariche sociali dei rappresentanti di essa salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21.

La decadenza dalle cariche sociali può altresì essere disposta a norma del successivo articolo 17.

### *Articolo 9* ***Cariche onorifiche***

L'Assemblea può conferire cariche sociali a titolo onorifico a persone che abbiano dato, con la loro opera, particolare contributo alle

attività petrolifere o che abbiano acquisito, nell'ambito delle attività stesse, particolari benemerienze.

Le persone suddette possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi sociali.

### *Articolo 10* **Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutte le Aziende associate, che intervengono con il loro legale rappresentante o con altra persona munita di espressa delega.

L'Assemblea:

a) determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;

b) discute ed approva lo stato di previsione delle spese, il conto consuntivo e le relazioni sull'attività sociale;

c) ratifica le determinazioni adottate dalla Giunta sulla misura e sui criteri di ripartizione dei contributi da applicarsi in relazione all'articolo 6;

d) su proposta della Giunta elegge il Presidente;

e) su proposta della Giunta elegge i Vice Presidenti, fino ad un numero massimo di 5;

f) fissa il numero ed elegge i componenti della Giunta, scegliendoli tra Presidenti o Amministratori delegati, oppure tra i Direttori generali, oppure tra persone che abbiano deleghe decisionali equivalenti, di Aziende aderenti all'Unione, e tenendo presente la necessità di una equa rappresentanza alle varie categorie di Aziende associate;

g) delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dagli organi sociali, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Unione, determinandone in tal caso le modalità;

- h) elegge il Collegio dei Revisori contabili;
- i) elegge i Proviviri;
- l) conferisce cariche sociali a titolo onorifico, ai sensi dell'articolo 9.

## *Articolo 11*

### ***Funzionamento Assemblea***

L'Assemblea ha luogo, in via ordinaria, una volta all'anno, in una data compresa tra il 1° aprile ed il 30 giugno, per gli adempimenti previsti nell'art. 10; in via straordinaria, ogni qualvolta la Giunta lo ritenga opportuno o gliene sia fatta motivata richiesta da tante Aziende che complessivamente dispongano di almeno un quarto del totale dei voti o che rappresentino almeno un quarto dei soci.

La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci mediante raccomandata spedita alle associate almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti sui quali l'Assemblea dovrà discutere.

In caso di urgenza, e sempre previa delibera della Giunta, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso via e-mail ovvero via fax da spedirsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Anche per l'Assemblea convocata in via d'urgenza dovrà essere specificato l'ordine del giorno, oltre alla data e al luogo della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei voti spettanti al corpo sociale.

Qualora l'Assemblea andasse deserta, dovrà essere indetta una nuova convocazione.

In tal caso, il preavviso è ridotto a dieci giorni.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di almeno l'80% dei voti espressi e che rappresentano almeno il 30% dei voti spettanti.

In tutti i casi di votazione non si tiene conto degli astenuti.

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, della Giunta, del Collegio dei Revisori contabili e dei Proviviri si procede a scrutinio segreto.

I soci sono rappresentati in Assemblea dai loro legali rappresentanti.

Possono essere rappresentati da altro socio o da persona munita di speciale delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Il delegato non può disporre in Assemblea di più di una delega. Tale limitazione non si applica per le imprese facenti parte di un medesimo gruppo industriale.

La verifica delle deleghe e dei voti presenti ed il controllo delle votazioni vengono fatti da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Le deliberazioni vengono verbalizzate e il verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso gli uffici dell'Unione.

Qualora particolari circostanze, per l'urgenza e la natura della materia, lo richiedano, la Giunta ha facoltà di disporre che alla convocazione dell'Assemblea sia sostituita una votazione per referendum, stabilendo le modalità e il termine entro il quale le Aziende devono notificare il loro voto.

La votazione per referendum non è ammessa per la relazione sull'attività dell'Unione e per i conti consuntivi e preventivi delle spese, per la nomina della Giunta e per le deliberazioni riguardanti

modifiche del presente Statuto o la liquidazione dell'Unione.

Il referendum decide secondo le modalità sopra stabilite per le deliberazioni assembleari e con la maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% dei voti spettanti al corpo sociale.

### *Articolo 12* ***Diritto di voto all'Assemblea***

Nell'Assemblea ciascuna Azienda dispone di una quota fissa di voti-base e di quota variabile proporzionale al contributo associativo pagato e fissato con i criteri di cui all'art. 6.

La prima è di 50 voti pro-capite, la seconda è data dalla ripartizione tra le singole Aziende, in rapporto ai contributi da ciascuna azienda paganti nell'anno precedente, dell'importo costituito dal totale dei voti-base attribuiti al corpo sociale.

### *Articolo 13* ***Presidente***

Il Presidente è nominato, ai sensi dell'art. 10, dall'Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'Unione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta della Giunta. A tal fine la Giunta nomina a scrutinio segreto una Commissione di designazione composta da tre componenti che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. I membri della Commissione sono nominati attraverso l'espressione di due preferenze da parte di ciascun membro della Giunta. Vengono designati i tre soggetti che hanno raccolto il maggior numero di preferenze.

Tale commissione, alla quale possono candidarsi tutti i componenti di Giunta ma non il Presidente in carica, sottopone alla Giunta le indicazioni emerse. Alla Giunta debbono essere inoltre sotto-

poste le eventuali ulteriori indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea. Su tali indicazioni la Giunta decide a scrutinio segreto per la designazione del candidato da proporre all'Assemblea.

Convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta e il Consiglio Direttivo; sovrintende, unitamente al Consiglio Direttivo, all'attività dell'Unione.

Il Presidente ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può, ai sensi dell'articolo 15, conferire al Presidente, con apposita procura, autonomi poteri deliberativi.

Il Presidente e i Vice Presidenti, ai quali il Presidente conferisce specifiche attribuzioni nei principali settori di attività, elaborano le direttive dell'attività presidenziale.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica, che subentra in tutte le sue attribuzioni.

#### *Articolo 14* *Giunta*

La Giunta è composta dal Presidente, dai Vice presidenti e dai Consiglieri nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno incarichi di Presidente o Amministratore Delegato o di Direttore Generale o persone che hanno deleghe decisionali equivalenti.

L'elezione verrà effettuata a scrutinio segreto, con voto limitato a 2/3 degli eligendi, nell'ambito di una lista contenente un numero di candidati superiore a quello degli eligendi stessi.

L'Assemblea, nel procedere alla nomina della Giunta, determina anche il numero dei componenti che la comporranno.

Qualora l'Assemblea nomini un numero di componenti inferiore a quello massimo da essa determinato, la Giunta potrà procedere, col voto favorevole di almeno quattro quinti dei suoi membri presenti, alla nomina di altri suoi membri fino a detto limite massimo; tale nomina sarà sottoposta alla ratifica della successiva Assemblea.

La Giunta quale espressione del corpo sociale, stabilisce le direttive per la realizzazione degli indirizzi di politica generale fissati dall'Assemblea, promuovendo, direttamente o tramite il Consiglio Direttivo, ogni iniziativa intesa al conseguimento degli scopi sociali e deliberando, nell'ambito delle predette direttive, su tutte le questioni di carattere generale che interessano la politica del settore ed i rami delle attività svolte dalle Aziende associate.

In tale quadro, la Giunta:

*a)* nomina i membri del Consiglio Direttivo tra i membri in carica della Giunta, con la stessa procedura prevista per l'elezione della Giunta;

*b)* delibera sulle iniziative opportune e necessarie per la realizzazione delle direttive espresse dall'Assemblea;

*c)* delibera sulla relazione riguardante l'attività svolta dall'Unione nel corso dell'esercizio nonché sul conto consuntivo e sullo stato di previsione delle spese, sottoponendoli all'Assemblea;

*d)* delibera sulla misura e sui criteri di ripartizione dei contributi da applicarsi in relazione all'articolo 6, sottoponendo tali sue determinazioni alla ratifica dell'Assemblea in sede di approvazione dello stato di previsione delle spese;

*e)* nomina il Direttore Generale;

*f)* delibera sulle richieste di ammissione dei Soci, determinando il relativo contributo, e su quanto è disposto dall'articolo 7 relativamente alla cessazione dell'appartenenza all'Unione delle Aziende associate.

La sostituzione di membri della Giunta e del Consiglio Direttivo,

che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, è deliberata dalla Giunta stessa. La sostituzione di membri della Giunta sarà sottoposta per la ratifica alla successiva Assemblea.

La Giunta è convocata con preavviso di 7 giorni – e, solo in caso di urgenza, con preavviso, anche telefonico o via e-mail, di almeno 48 ore – dal Presidente, o da chi ne fa le veci, normalmente una volta ogni bimestre e, comunque, almeno una volta ogni trimestre, oppure quando ricorra la necessità di decidere su questioni di sua competenza o quando la convocazione dell'o.d.g. sia richiesta da un quarto almeno dei suoi componenti in carica ovvero quando almeno un quarto dei suoi componenti in carica richiede l'inserimento di specifiche materie nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione indica il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando sia raggiunta la maggioranza semplice dei membri in carica, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, le riunioni sono valide anche con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel computo del "quorum", le frazioni di unità vengono arrotondate all'unità superiore.

Di ciascuna riunione saranno predisposte delle note riassuntive, da inviare ai membri della Giunta ed ai Revisori contabili, le quali saranno approvate nella seduta immediatamente successiva.

Dei più importanti argomenti trattati e delle deliberazioni della Giunta saranno informate le aziende associate.

Ciascun membro, in caso di impedimento a partecipare ad adunanze della Giunta, potrà essere sostituito – a tutti gli effetti – da altra persona della stessa Azienda, o di altra Azienda dello stesso gruppo associata all'Unione, che abbia incarichi di Presidente o

Amministratore Delegato o di Direttore generale o che abbia deleghe decisionali equivalenti e che sia stata preventivamente designata dal membro della Giunta all'atto della sua nomina quale componente supplente della medesima.

### *Articolo 15* **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di membri non superiore a 9 che sono nominati dalla Giunta.

Ciascun membro in caso di impedimento a partecipare ad adunanze del Consiglio, potrà essere sostituito – a tutti gli effetti – da altra persona della stessa Azienda o di altra Azienda dello stesso gruppo associata all'Unione, che abbia incarichi di Presidente o Amministratore Delegato o Direttore generale o che abbia deleghe decisionali equivalenti e che sia stata preventivamente designata all'atto della sua nomina a membro supplente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente alla realizzazione degli scopi sociali.

Esso inoltre:

a) ha il compito di tradurre in atto le direttive generali fissate dalla Giunta riferendo ad essa tempestivamente, ed in ogni caso nell'adunanza immediatamente successiva, sulle iniziative prese;

b) delibera, designandone i rappresentanti, sull'adesione dell'Unione a Organizzazioni, Enti e Commissioni, fatto salvo quanto specificato nel quinto comma dell'articolo 2;

c) costituisce Comitati e Gruppi di lavoro, anche a carattere permanente, dei quali dovranno far parte qualificati rappresentanti aziendali e, ove occorra, esperti estranei all'Unione;

d) delibera sulle proposte formulate dai Comitati e Gruppi di lavoro di cui alla lettera c);

e) può conferire procura al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, nonché ad altri dirigenti dell'Unione affinché possano, con firma singola o congiunta, compiere specifiche operazioni determinandone i limiti;

f) prende tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione;

g) delibera sull'ordinamento degli uffici e sull'organico dei dirigenti e del personale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta occorra decidere su questioni di sua competenza.

Esso inoltre è convocato dal Presidente, normalmente con avviso scritto di almeno 48 ore ma, occorrendo, con avviso telefonico o e-mail, anche su richiesta di uno solo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più due dei presenti.

Nel computo del "quorum", le frazioni di unità vengono arrotondate all'unità superiore.

Di ciascuna riunione sarà predisposta una nota riassuntiva da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e della Giunta, riportante le deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, che dovrà essere approvata nella seduta immediatamente successiva.

*Articolo 16*  
***Direttore Generale***

Il Direttore Generale sovrintende agli uffici dell'Unione ed ha la responsabilità del buon andamento degli uffici stessi.

Assume le iniziative opportune per l'attuazione delle deliberazioni prese dagli Organi sociali cui propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il Direttore Generale può essere autorizzato a compiere specifici atti o adempimenti secondo le modalità ed i limiti contenuti nella procura all'uopo rilasciata dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo, assumendone le funzioni di Segretario.

*Articolo 17*  
***Probiviri***

L'Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai Probiviri da nominare.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presiden-

te o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura che possano insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Statuto e del Codice Etico Confederale insorte tra le componenti dell'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, entro quindici giorni dall'accertamento dell'impossibilità di procedere a detta nomina, dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia oggetto di giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo diritto e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proviviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai competenti Proviviri confederali la controversia ad esso demandata.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Proviviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza dei membri in carica, 3 Proviviri delegati ad assolvere funzioni consultive non vincolanti.

### *Articolo 18* ***Collegio dei Revisori contabili***

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi nonché due Revisori contabili supplenti. I revisori sono nominati dall'Assemblea sulla base di una lista di almeno sette candidati, che non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione.

A tal fine, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo ed uno supplente deve avere la qualifica di Revisore ufficiale dei conti.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

### *Articolo 19* ***Deliberazioni e verbali***

Le deliberazioni degli Organi sociali risultano dai verbali o dalle note riassuntive redatti a conclusione delle riunioni e conservati presso gli uffici dell'Unione con la firma di chi ha presieduto le riunioni stesse e di chi ha svolto le funzioni di Segretario.

### *Articolo 20* ***Conti consuntivi***

La gestione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il relativo bilancio, sia preventivo che consuntivo, è predisposto secondo lo schema previsto dal regolamento confederale e il bilancio consuntivo è sottoposto a revisione contabile e viene trasmesso a Confindustria.

*Articolo 21*  
***Disposizioni particolari***

Nel caso in cui venga a mancare per decadenza o dimissioni la maggioranza dei membri della Giunta, il Presidente, o chi ne fa le veci, o – in mancanza – il Presidente del Collegio dei Revisori contabili, è tenuto a convocare l'Assemblea.

Ai fini suddetti, il Presidente del Collegio dei Revisori contabili conserva la sua carica anche se l'azienda cui egli appartiene abbia risolto il rapporto associativo per decadenza o dimissioni.

*Articolo 22*  
***Modifiche statutarie***

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% dei voti spettanti al corpo sociale. Le relative deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di almeno l'80% dei voti espressi e che rappresentano almeno il 50% del totale dei voti spettanti.

Non è ammessa la votazione per referendum.

*Articolo 23*  
***Diritti sul patrimonio sociale***

Il Socio che, per qualsivoglia motivo, cessi di far parte dell'Unione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

*Articolo 24*  
***Scioglimento dell'Unione***

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea con le modalità e maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

L'Assemblea nomina un Collegio dei liquidatori, composto da non meno di tre membri; ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

*Articolo 25*

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

# **Codice Etico**



Dinnanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del Paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni;
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni: ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possi-

bili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

### *Associati*

Nel far parte del sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

#### *a) come imprenditori*

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

#### *b) come associati*

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazio-

ne suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

### *Vertici associati*

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa

all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

### *Rappresentanti esterni*

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designante e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qual volta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

\* \* \*

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri – che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti – il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

# **Carta dei valori**

# SOMMARIO

## **Parte prima:**

### **La Carta dei Valori come percorso**

1. Produrre valore attraverso i valori
2. Affrontare l'allargamento delle componenti
3. Riconoscere la forza delle differenze
4. Promuovere costantemente l'integrazione
5. Accompagnare gli interessi verso i valori

## **Parte seconda:**

### **la Carta dei Valori come prodotto**

1. I criteri di scelta
2. Anima Industriale e Anima Associativa
3. Dieci valori per svilupparsi

#### *Anima industriale*

- L'Imprenditorialità
- La Continuità
- Il Mercato
- Il Sistema d'Impresa
- Essere nel Territorio e nel Settore

#### *Anima associativa*

- Il Riconoscersi
- La Differenza
- La Pari Dignità
- La Leadership
- L'Indipendenza

## PARTE PRIMA

# LA CARTA DEI VALORI COME PERCORSO

### 1. Produrre valore attraverso i valori

Confindustria ritiene di darsi una Carta dei Valori perché è consapevole di essere cresciuta molto per numero e per tipologia di associati e di essere destinata a crescere ancora.

La crescita porta con sé arricchimento e forza e richiede integrazione e compattezza.

Confindustria attraverso la Rappresentanza degli interessi, attraverso i Servizi e anche tramite l'Identità collettiva che esprime, richiama implicitamente alcuni fondamentali valori condivisi che producono valore aggiunto associativo e che sono il motivo dello stare insieme.

La Carta dei Valori di Confindustria ha molteplici obiettivi:

- serve ad esplicitare i valori condivisi;
- è un documento che ha come riferimento il sistema confederale nel suo insieme;
- intende affiancare Statuto e Codice Etico;
- mutua i valori dell'impresa e li declina all'interno di un sistema associativo complesso;
- sceglie tra i tanti valori possibili quelli che possono accompagnare l'associazione nel medio-lungo periodo più che nell'immediato;
- viene costruita attraverso un metodo di confronto condiviso e tale da far emergere la catena del valore dell'essere associati.

Come l'azienda mira a sviluppare una catena del valore aziendale, così l'associazionismo d'impresa può sviluppare una catena del valore associativo.

## 2. Affrontare l'allargamento delle componenti

Negli ultimi anni sono cadute molte barriere, molte sovrastrutture presenti per molti anni nei mercati italiani della produzione e degli scambi. Questa rinnovata libertà ha fatto confluire in Confindustria imprese con culture diverse e tradizioni diverse.

Questo processo di allargamento è un segnale evidente della forza di attrazione di Confindustria che genera, contemporaneamente, la necessità di guidare l'espansione delle componenti medesime.

Oggi sono presenti nel sistema:

- imprese di piccola e grande dimensione;
- soggetti provenienti dal mondo del terziario innovativo, che sono espressione di un processo di affiancamento all'industria o che addirittura risultano essere frutto dei processi di ristrutturazione e di esternalizzazione da parte delle imprese;
- soggetti che tradizionalmente si collocano a valle del sistema produttivo, ma che intendono assumere un approccio e un'identità di tipo "industriale" nel loro modo di operare (è il caso ad esempio del turismo);
- soggetti di rete (precedentemente pubblici) che hanno intrapreso la strada della graduale liberalizzazione e privatizzazione, con la conseguenza di dover assumere via via comportamenti aziendali e di mercato (è il caso dell'ENI, della Telecom, delle FS).

Ciò che accomuna lo stare insieme di tali soggetti, pur diversi nella loro origine, è la loro natura di impresa, come struttura organizzata che produce valore.

L'aquila confederale, il marchio in cui si riconoscono le imprese di Confindustria, costituisce il simbolo dell'Identità comune e opera come richiamo unificante per tutti gli associati, qualunque sia la loro provenienza.

La Carta dei Valori rappresenta il Minimo Comune Denominatore in termini di valori che lega le componenti sotto un'unica identità che dà una risposta all'allargamento della base associativa.

### **3. Riconoscere la forza delle differenze**

Dalla differenza delle imprese che si riconoscono nei valori comuni simboleggiati dall'aquila confederale proviene la forza di Confindustria, come ricchezza di sistema.

Tra le imprese esistono molte differenze. Non c'è solamente la diversità legata alla grande e alla piccola dimensione, alla collocazione al Nord o al Sud. E' soprattutto ciò che avviene "dentro" il ciclo produttivo a differenziare le aziende:

- la tipologia di prodotto: beni o servizi; beni durevoli, semidurevoli, strumentali; finali o intermedi; di marca o non di marca;
- il tipo di mercato: globale, nazionale, locale;
- la tecnologia adottata: alta tecnologia, media tecnologia, bassa tecnologia;
- l'organizzazione aziendale scelta; accentrata, decentrata, a rete;
- la forma proprietaria: familiare o azionaria;
- il radicamento territoriale: collocazione all'interno di un distretto oppure isolati.

Riconoscere e accettare le differenze la forza alla base di Confindustria.

Ogni differenza, che non è contrapposizione, è infatti portatrice di un valore utile al sistema di impresa così come al sistema associativo ed è una risorsa per "fare sistema".

### **4. Promuovere costantemente l'integrazione**

L'articolazione delle componenti associative porta con sé le tante possibili convergenze che disegnano un percorso evoluto di integrazione.

Integrare mondi diversi, ma accomunati da una "anima industriale" comune, rappresenta un processo costante e un valore da perseguire giorno dopo giorno.

All'interno delle imprese assistiamo alla crescita di quei fattori che tendono a ridurre le distanze, ad accentuare le interdipendenze

e ad accomunare in concreti comportamenti d'impresa indipendentemente dal settore e dalla dimensione:

- la progressiva esternalizzazione di parti della propria catena del valore;
- la crescente integrazione della catena fornitore/cliente;
- la diffusione dei sistemi di impresa a rete;
- la crescente incorporazione nel prodotto di fattori immateriali;
- la sempre maggiore interdipendenza tra imprese e sistema esterno;
- la continua combinazione in tutte le imprese dell'economia di scala con l'economia di scopo.

Come le imprese si integrano per rafforzarsi nel mercato, anche il sistema associativo deve trovare forza nell'integrazione, nella ricerca di scopi comuni, nell'Identità associativa.

## **5. Accompagnare gli interessi verso i valori**

La costruzione di una comune Carta dei Valori costituisce un processo di convergenza per definire i valori comuni.

E' più facile riconoscere gli interessi propri o del proprio settore che non quelli comuni all'intero sistema di rappresentanza.

La Carta dei Valori ha lo scopo di "accompagnare" gli interessi verso i valori comuni: sfruttando la forza che deriva da ciò che distingue e contemporaneamente la forza che proviene da ciò che unisce si può far crescere ulteriormente il comune Patto Associativo che oggi lega le imprese di Confindustria.

La carta dei Valori testimonia della volontà di stare insieme, sulla base di valori comuni, al di là delle differenze e nella trasparenza di regole comunemente condivise, "accompagnando" la grande massa di interessi specifici verso valori generali.

La costruzione di una Carta dei Valori crea un'occasione per ricominciare a tessere uno sviluppo associativo evoluto per il secolo che viene.

## PARTE seconda

# LA CARTA DEI VALORI COME PRODOTTO

### 1. I criteri di scelta

Costruire un insieme di valori comuni richiede di precisare qualità e livello dei medesimi, per non cadere nella banalità del generico da un lato o del troppo specifico dall'altro.

I valori considerati sono definibili come:

- ciò che viene condiviso dagli associati;
- ciò che determina le ragioni del loro “stare insieme”;
- ciò che legittima i comportamenti degli associati;
- ciò che orienta concretamente le scelte dell'organizzazione;
- ciò che consente il perseguimento degli scopi associativi;
- ciò che dà continuità all'Organizzazione.

L'insieme dei valori può essere definito come il nucleo dell'Identità associativa.

La Carta fa riferimento a:

- valori di tutto il sistema confederale e non di specifiche parti o componenti di esso;
- valori di impresa e non dell'imprenditore, visto che il sistema confederale associa imprese;
- valori “intermedi”; né troppo generali né troppo specifici, atti a disegnare un Minimo Comune Denominatore Valoriale;
- valori di scenario, in una prospettiva di 5-10 anni, poiché la processualità della costruzione della Carta dei Valori non può che essere attivata con riferimento a trend evolutivi di tipo medio-lungo;
- valori interni e valori esterni al sistema confederale.

## **2. Anima Industriale e Anima Associativa**

I valori sono stati suddivisi in due gruppi: quelli relativi all'Anima Industriale e quelli relativi all'Anima Associativa.

La prima categoria comprende i valori tipici dell'azienda industriale, intesa nel senso originario del “produttore di beni”, integrato dalle logiche attuali, sino all'imprenditore dei servizi di mercato.

Essa perciò unisce trasversalmente gli associati al sistema confederale, unificandoli di fatto, all'insegna dei processi evoluti di produzione, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni d'impresa o dalla tipologia proprietaria.

La seconda categoria comprende i valori tipici dell'associazione di imprese, intesa nel senso consolidato di soggetto collettivo, il quale offre Identità, Rappresentanza, Servizi, in tutte le forme più evolute e sofisticate.

I valori della prima categoria vengono assunti nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità d'Impresa, ma mutuati all'interno del sistema associativo.

I valori della seconda categoria vengono incorporati nella carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità associativa (e, in quanto tali, si aggiungono ai precedenti).

Entrambe le tipologie dei valori entrano a formare la “catena del valore associativo” del sistema confederale.

## **3. Dieci valori per svilupparsi**

### **L'ANIMA INDUSTRIALE**

**COSTITUISCE UN INSIEME DI VALORI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DI ALCUNI SPECIFICI VALORI RICONOSCIUTI DALLE IMPRESE DI CONFINDUSRIA.**

**1. L'IMPRENDITORIALITÀ** è un valore

Al centro del sistema associativo è l'impresa e ciò che accomuna il sistema è il fare impresa.

Il sistema associativo rappresenta l'impresa che prevale sull'imprenditore: al centro del sistema è l'impresa con la quale l'imprenditore si identifica nelle vicende e negli scopi.

Nel sistema associativo si riconoscono tutte quelle imprese che attraverso processi di trasformazione producono valore: l'identità non è data dalla produzione di beni o servizi ma dalla titolarità di una gestione che produce valore attraverso qualità dei processi.

Perseguire, sostenere, diffondere, far crescere la cultura d'impresa è un valore per il sistema associativo, sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Il sistema associativo assume come valore sviluppare competenze e comportamenti finalizzati a concretizzare questa cultura d'impresa sia tra gli associati che sull'esterno.

2. La **CONTINUITÀ** è un valore

L'impresa ha come scopo e valore fondamentale la sua continuità nel tempo, perseguibile solo andando oltre la logica del risultato immediato per raggiungere la più efficace stabilità e continuità del risultato stesso.

L'impresa ha per valore lo sviluppo inteso come crescita qualitativa e non necessariamente solo quantitativa del valore dell'impresa.

Il sistema associativo persegue contemporaneamente due scopi: il risultato e l'accrescimento del valore dell'impresa.

Il sistema associativo assume come valore la scelta di quelle soluzioni ed azioni che favoriscono continuità di risultati nel tempo ed accrescimento del patrimonio del sistema delle imprese.

### 3. Il **MERCATO** è un valore

L'impresa sceglie il libero mercato come l'ambiente più favorevole per ottenere una vera e reale continuità; il mercato va regolato solo per evitare distorsioni.

Per converso in un libero mercato sono legittimate sole le imprese competitive, in grado cioè di produrre un progressivo sviluppo con un ottimale impiego di risorse.

Il sistema associativo assume come valore di difendere, proteggere e sviluppare sia il mercato come luogo di confronto sia la legittimità delle imprese competitive.

### 4. Il **SISTEMA D'IMPRESA** è un valore

Il sistema industriale vive, prospera e si sviluppa nel sistema esterno con particolare riferimento all'Unione Europea.

Fare sistema tra le imprese è sempre più una necessità oltre che una opportunità poiché la competizione richiede di allungare la catena del valore creando sempre più ampi e trasversali collegamenti.

Il sistema associativo assume come valore l'interdipendenza tra sistema industriale e sistema esterno come generatrice di valore.

Il sistema opera su tutte le variabili di questa interdipendenza.

Il sistema associativo assume come valori sia il fare sistema tra le imprese che il fare sistema tra imprese e contesto esterno.

### 5. Essere nel **TERRITORIO** e nel **SETTORE** è un valore

L'impresa è forte e competitiva se è in grado di confrontarsi e di competere nel proprio settore di business ma anche se è fortemente radicata nel territorio, sia dal punto di vista culturale che operativo.

Il sistema associativo assume come valore lo sviluppo delle condizioni della competitività lungo due assi: quella del settore e quella del territorio.

## L'ANIMA ASSOCIATIVA

SI BASA SU UN INSIEME DI PRINCIPI E PUNTI DI RIFERIMENTO COMUNI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI SPECIFICI VALORI.

6. Il **RICONOSCERSI** nel sistema confederale è un valore  
Gli imprenditori associati attribuiscono valore al riconoscersi in un logo (l'aquila confederale) che esprime la forza comune capace di ascoltare e di farsi ascoltare sia all'esterno che all'interno e che genera l'orgoglio di essere associati sotto una stessa bandiera.

Il sistema associativo assume come valore la partecipazione degli imprenditori associati in quanto protagonisti, prima che destinatari, delle scelte del sistema stesso.

Riconoscersi e partecipare è il modo di stare insieme condividendo gli stessi valori di impresa e di associazione.

7. La **DIFFERENZA** tra gli aderenti è un valore  
Esistono molte e crescenti differenze tra le imprese: differenza non vuol dire contrapposizione ma specificità e focalizzazione.

Il sistema associativo ritiene che le differenze sono una fonte di ricchezza per il sistema, del quale rafforzano l'autorevolezza e la rappresentatività: accertare di riconoscere le differenze è un valore.

Il sistema associativo assume come valore il pieno rispetto, riconoscimento ed apprezzamento delle differenze.

8. La **PARI DIGNITÀ** è un valore

Le imprese rappresentate, indipendentemente da tipologia, dimensione, etc., sono riconosciute come diverse ma pari.

Le imprese, infatti, possono essere diverse per quanto attiene agli interessi parziali e di breve ma sono pari nella ricerca di scopi comuni, di sinergie di sistema, di riconoscimento di valori.

Per questo il sistema associativo assume come valore la tutela degli interessi attraverso decisioni ed azioni che puntano a realizzare il valore dello sviluppo.

9. La **LEADERSHIP** associativa è un valore

Il sistema associativo esprime leadership percependo i cambiamenti ed agendo prima degli altri, in modo forte e credibile.

Il sistema associativo assume come valore la capacità di proporre, non solo agli associati ma a tutti i protagonisti dello sviluppo, percorsi ottimali che siano possibili oltre che desiderabili.

10. L'**INDIPENDENZA** è un valore

Il sistema associativo esercita la propria funzione e persegue i propri scopi senza accettare interferenze, in completa autonomia.

Il sistema associativo assume come valore la propria indipendenza culturale ed operativa rispetto sia al mondo esterno, politico, istituzionale, governativo sia all'interno nei confronti di imprese o settori portatrici di interessi specifici.



Finito di stampare: Dicembre 2008  
S.A.R.O. snc - Roma - Tel. 06 6690598



